



**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 651 DEL 13.10.2021  
SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE**

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”, sopra citato;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regionale Calabria n. 1 del 27/02/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il D.P.C.M. 04/03/2020, riportante “COVID-19, ulteriori disposizioni attuative DL 6/2020 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

**PRESO ATTO** che all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; Accertato l’elevato numero di soggetti risultati positivi al COVID 19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 70 del 13.10.2021, con la quale il Comune di Serra San Bruno è stato dichiarato “Zona Rossa dal 14.10.2021 al 24.10.2021.

**RITENUTO**

- di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione, svolta in luoghi aperti al pubblico, quale il mercato settimanale su suolo pubblico, che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- di provvedere in merito agli eventi, per i quali possano crearsi situazioni di assembramento, che non consentono di rispettare la distanza di prossimità necessaria a scopo cautelativo, in ossequio al



divieto

stabilito nell'ultimo richiamato DPCM per il

quale sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**DATO ATTO CHE** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTI** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

– di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**VALUTATO** che il mercato settimanale del Giovedì comporta un notevole afflusso di persone, proveniente anche dai Comuni limitrofi e che diversi operatori del mercato provengono da altre provincie;

**VALUTATO** altresì che l'attuale ubicazione del mercato comporta, in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento;

**RITENUTO** pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì a partire dal 14 Ottobre 2021;

**VISTO** l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

#### **ORDINA**

La sospensione del mercato settimanale di giovedì 14.10.2021 e fino al 24.10.2021

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line ed è immediatamente esecutiva.

La presente sarà comunicata all'A.S.P., alla Prefettura UTG di Vibo Valentia, alla Regione Calabria Dipartimento di sanità e U.O.A. Protezione Civile.

#### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria da proporsi nei termini di Legge.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione, copia della presente viene trasmessa al Comando di Polizia Locale e a tutte le FF.OO. presenti sul territorio.

*Serra San Bruno 13 ottobre 2021*

**Il Sindaco**

*f.to Dott. Alfredo Barillari*